Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2026

Custodia di beni crittografici

12 gennaio 2026

Laupenstrasse 27, 3003 Berna, tel. +41 (0)31 327 91 00, www.finma.ch

Indice

1 Introduzione 3

2 Rischi della custodia di beni crittografici 3

3 Trattamento prudenziale 4

3.1 Custodia di beni crittografici come valori depositati da parte di una banca svizzera 4

3.2 Requisiti in relazione alla gestione patrimoniale individuale 5

3.3 Gestione di patrimoni collettivi secondo la LICol 7

3.4 Offerta di prodotti struttura secondo la LSerFi o di ETP in criptovalute 7

4 Avvertenze sui rischi dei beni crittografici per gli investitori 8

1 Introduzione

Con la presente comunicazione sulla vigilanza la FINMA intende informare sui rischi correlati alla custodia di beni crittografici. Inoltre precisa quali requisiti la custodia di beni crittografici deve adempiere per limitare i rischi di custodia nell'ottica della protezione dei clienti e degli investitori.

La FINMA riscontra un interesse crescente sul mercato finanziario svizzero per i beni crittografici e i relativi servizi. L'accresciuta domanda del mercato di servizi di negoziazione, investimento e custodia di beni crittografici ha portato a un evidente ampliamento della gamma di servizi offerti dagli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA, in particolare banche, società di intermediazione mobiliare, gestori di patrimoni collettivi e gestori patrimoniali (di seguito «istituti»).

Con l'entrata in vigore dell'atto mantello per le tecnologie di registro distribuito (TRD), è stata introdotta in Svizzera un'ampia protezione in caso di fallimento per i beni crittografici custoditi presso terzi (art. 37*d* in combinato disposto con l'art. 16 n. 1bis della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 [LBCR; RS *952.0*], art. 242*a* della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento [LEF; RS *281.1*]). Parallelamente, il quadro normativo continua a evolvere anche in altre giurisdizioni. Di conseguenza, la FINMA è stata ripetutamente interpellata, per esempio in merito ai requisiti normativi che i depositari esteri devono osservare.

2 Rischi della custodia di beni crittografici

Le tecnologie di registro distribuito (TRD) presentano caratteristiche innovative e specifiche. I beni sono custoditi «nella blockchain», di conseguenza sono esposti a rischi operativi, tra cui i cyber-attacchi, e al pericolo di una protezione non sufficientemente accurata delle chiavi private (*private key)*. Questi rischi devono essere adeguatamente affrontati quando vengono offerti servizi finanziari correlati ai beni crittografici.

Sul fronte operativo, sono essenziali la creazione e il mantenimento di un'infrastruttura tecnica per la quale occorre il relativo know-how. Se il depositario è un terzo, si configurano rischi di controparte laddove non sia garantita la rivendicabilità dei beni crittografici in caso di un suo fallimento. Possono peraltro porsi questioni giuridiche complesse se il depositario si trova all'estero. Si viene inoltre a creare una dipendenza dal terzo in questione, in particolare dalla sua infrastruttura tecnica, pertanto è richiesta un'attenta selezione. Il rischio aumenta in misura considerevole se il depositario terzo non è a sua volta sottoposto a vigilanza prudenziale né è tenuto a osservare norme in materia di diritto di vigilanza nella custodia. Dall'attività di vigilanza

della FINMA emerge che in passato questi rischi non sono stati tenuti sempre nella debita considerazione da parte degli istituti assoggettati.

3 Trattamento prudenziale

3.1 Custodia di beni crittografici come valori depositati da parte di una banca svizzera

Gli istituti finanziari svizzeri possono offrire ai propri clienti la custodia e la negoziazione di beni crittografici in un contesto resistente al fallimento (art. 37*d* in combinato disposto con l'art. 16 n. 1bis LBCR, art. 242*a* LEF). Nella sua Comunicazione sulla vigilanza 08/2023 «*Staking*»[1] (cap. 3.1), la FINMA ha illustrato graficamente il trattamento prudenziale dei servizi di custodia di beni crittografici come segue:

Trattamento secondo il diritto in materia di fallimento (art. 242*a* cpv. 2 LEF):

Trattamento ai sensi del diritto bancario (artt. 1*a* e 1*b* LBCR in combinato disposto con gli artt. 5 e 5*a* OBCR):

[1] Comunicazione sulla vigilanza 08/2023 «*Staking*» del 20 dicembre 2023, consultabile nel sito www.finma.ch > Documentazione > Comunicazioni FINMA sulla vigilanza.

Registrazione contabile e requisiti prudenziali:

Una banca svizzera che custodisce i beni crittografici dei suoi clienti come valori depositati rivendicabili secondo l'art. 37*d* in combinato disposto con l'art. 16 n. 1bis LBCR non deve in linea di principio depositare fondi propri a copertura di tali valori (fatto salvo l'art. 4^{sexies} LBCR). In caso di delega della custodia a terzi all'estero, tale esenzione si applica per analogia, a condizione che siano rispettati requisiti equivalenti, ossia se anche il depositario terzo estero è sottoposto a vigilanza prudenziale e la legislazione estera garantisce la protezione in caso di fallimento per i beni crittografici custoditi.

3.2 Requisiti in relazione alla gestione patrimoniale individuale

Secondo l'art. 24 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi; RS *954.11*), gli istituti che operano nella gestione patrimoniale individuale garantiscono che i valori patrimoniali loro affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR, una società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS *954.1*), un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo la legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS *958.1*) o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

I beni crittografici, in particolare le criptovalute come *bitcoin* o *ether*, registrano un utilizzo crescente nella gestione patrimoniale individuale, pertanto sono sempre più presenti nei portafogli dei clienti e quindi devono essere custoditi in modo sicuro. Come menzionato precedentemente, con l'atto mantello del 2021 per le TRD il legislatore ha introdotto un'ampia protezione in caso di fallimento per i beni crittografici custoditi presso terzi. Da allora, alcuni (ulteriori) sviluppi normativi avvenuti anche in altre giurisdizioni, per

esempio la *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCA)[2] dell'Unione europea, hanno creato le basi per un adeguato sistema di custodia di beni crittografici. Di conseguenza, esiste già all'estero un crescente numero di depositari idonei di beni crittografici con protezione in caso di fallimento.

Questi sviluppi non possono essere ignorati nella selezione scrupolosa di un depositario secondo l'art. 24 cpv. 1 OIsFi. La custodia appropriata di beni crittografici gestiti presuppone che essi siano custoditi da istituti sottoposti a vigilanza prudenziale, tra l'altro dotati di sufficienti infrastrutture tecniche e del necessario know-how. Inoltre, i beni crittografici custoditi devono essere rivendicabili in caso di fallimento del depositario. Per la custodia all'estero occorre assicurare che l'istituto depositario sia sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera. Ciò implica che la legislazione estera preveda una protezione in caso di fallimento equivalente al diritto svizzero per i beni crittografici.

Incombe agli istituti provvedere a una custodia appropriata dei beni crittografici dei clienti in conformità ai requisiti suesposti. Le situazioni di custodia che non adempiono i requisiti normativi devono essere adeguate nell'interesse della tutela dei clienti.

Le situazioni di custodia esistenti in cui a) i depositari esteri di beni crittografici sono sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente, ma senza una protezione equivalente in caso di fallimento, oppure b) i depositari svizzeri sono sottoposti alla vigilanza di un OAD, nelle quali è garantita la protezione in caso di fallimento (art. 242*a* LEF), ma manca la vigilanza prudenziale, sono ammesse in via eccezionale, a condizione che il gestore patrimoniale (cumulativamente):

- possa dimostrare di avere informato in modo esauriente i clienti in merito agli elevati rischi di custodia presso l'attuale fornitore di servizi di custodia, in particolare in caso di fallimento;
- possa dimostrare che i clienti sono stati indirizzati ad altri fornitori di servizi di custodia appropriati per beni crittografici in Svizzera e all'estero;
- documenti il consenso scritto del cliente al coinvolgimento o al mantenimento di un fornitore di servizi di custodia non adeguato ai sensi di quanto suesposto.

La garanzia di una custodia di beni crittografici appropriata e nell'interesse dei clienti secondo l'art. 24 cpv. 1 OIsFi non può essere elusa ricorrendo a costrutti con prodotti esteri, poiché deve essere assicurata la più ampia tutela dei clienti. Un istituto svizzero che agisce in qualità di sponsor o gestore, per esempio, di un investimento collettivo di capitale estero che investe in beni crittografici e li colloca nei portafogli dei suoi clienti è dunque tenuto a

[2] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

rispettare gli stessi principi in relazione alla custodia accurata del patrimonio del fondo a tutela dei clienti.

3.3 Gestione di investimenti collettivi di capitale secondo la LICol

La custodia del patrimonio di investimenti collettivi di capitale è retta dalla legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS *951.31*), secondo cui essa incombe imperativamente a una banca svizzera (banca depositaria, art. 72 cpv. 1 LICol). Secondo l'art. 73 cpv. 2 LICol, la banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati dei rischi connessi a tale trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base conformemente al titolo terzo della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS *950.1*).

Gli investimenti diretti in beni crittografici che sono parte di un'investimento collettivo di capitale svizzero sono dunque da custodire in linea di principio presso una banca depositaria svizzera. È possibile delegare la custodia a un depositario terzo purché questi sia sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente ed esistano al riguardo norme equivalenti di protezione in caso di fallimento per i beni crittografici.

3.4 Offerta di prodotti strutturati secondo la LSerFi o di ETP in criptovalute

L'offerta di prodotti strutturati a clienti privati che non hanno una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti è disciplinata dall'art. 70 LSerFi. L'offerta di un prodotto strutturato emesso da una società veicolo è consentita, a condizione che i prodotti siano offerti da istituti sottoposti a vigilanza prudenziale secondo l'art. 70 cpv. 2 LSerFi ed esista un'assicurazione giuridicamente vincolante di un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale secondo l'art. 70 cpv. 1 LSerFi per gli obblighi di prestazione dell'emittente o venga messa a disposizione a favore degli investitori una garanzia reale giuridicamente vincolante (cfr. art. 70 cpv. 2 LSerFi; art. 96 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi; RS *950.11*).

Anche con l'offerta di prodotti strutturati nel settore delle cripto-attività possono insorgere rischi relativi alla custodia dei beni crittografici sottostanti che fungono da garanzia. La FINMA ha già evidenziato questi rischi in relazione ai cosiddetti cripto-ETP nei suoi due rapporti di gestione del 2022 e del 2023[3]. Una garanzia «reale» secondo l'art. 96 OSerFi presuppone, per i beni

[3] Rapporto di gestione della FINMA del 2023, pag. 67; cfr. anche rapporto di gestione della FINMA del 2022, pag. 19 e seg.

crittografici, la tutela giuridica in caso di fallimento del depositario della garanzia.

Le due borse svizzere hanno già emanato regole specifiche per l'approvazione di cripto-ETP e la relativa garanzia nei loro regolamenti[4].

4 Avvertenze sui rischi dei beni crittografici per gli investitori

I beni crittografici, per esempio le cosiddette criptovalute, non sono *di per sé* investimenti sicuri, anche se sono adeguatamente custoditi in conformità ai suesposti requisiti. Spesso si tratta di investimenti rischiosi e molto speculativi, esposti a un'elevata volatilità. Prima di concludere operazioni di questo tipo, gli investitori dovrebbero dunque essere consapevoli che non sono da escludere perdite elevate.

[4] Cfr. SIX Swiss Exchange SA, Règlement complémentaire de cotation des Exchange Traded Products, artt. 12a–15; BX Swiss SA, Zusatzreglement für die Kotierung von Exchange Traded Products, artt. 6–9.